

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE/SPESA N. 4 DEL 02.07.2020
IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE DI NOVARA**

Automobile Club d'Italia
Protocollo Entrata
UFNO/0000983/20
24/07/2020
Cat. Registro UFNO

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per la proroga del servizio di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, attività ausiliarie, fornitura del materiale igienico-sanitario per gli uffici della sede di NOVARA per la durata di mesi 4.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il provvedimento prot. n. DRUAG aodir022/0002583/20 del 23.06.2020, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta con decorrenza dal 16.06.2020 e scadenza al 30.09.2020, l'incarico ad interim della direzione dell'Unità Territoriale ACI Novara;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3676 del 3 dicembre 2019, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici" implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2019/1827, 1828, 1829,1830 del 30 ottobre 2019 è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice , il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020) e n.2 del 12 marzo 2020 (indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa con conseguente chiusura fisica degli Uffici;

TENUTO CONTO che, in considerazione della chiusura fisica degli uffici, il suddetto contratto ha subito un periodo di sospensione sia in termini temporali per la durata di n. 30 giorni, che in termini di prestazioni previste nel programma operativo;

PRESO ATTO che la situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-

19 ed i successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione, hanno costituito un'ipotesi di causa di forza maggiore che ha determinato una temporanea impossibilità oggettiva alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati, e quindi senza che possa profilarsi, in capo a ciascuna delle due parti, alcun profilo di responsabilità contrattuale per il mancato adempimento;

CONSIDERANDO che alla data del 31.07.2020, verrà a scadenza il contratto per il servizio di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, attività ausiliarie, fornitura del materiale igienico-sanitario per gli uffici della sede di NOVARA, stipulato per il periodo 01.08.2019/31.07.2020, a seguito di procedura negoziata svolta mediante RdO n. 985771 prot.NO/0001258/19 del 29.07.2019 sulla piattaforma del MePa, SmartCig n. Z7D284A7E0;

VISTA la volontà da parte dell'Unità Territoriale ACI Novara di rinegoziare la durata del contratto prolungando la scadenza a mesi 1 (uno) con la Società LORECA APPALTI SRL recuperando le attività non prestate nel mese di aprile c.a. senza variarne il corrispettivo convenuto alla stipula del contratto stesso;

EVIDENZIATO, alla luce di quanto suesposto, la scadenza del contratto in argomento sarà quindi 31.08.2020;

RAVVISATO, altresì, che la rinegoziazione, con la suddetta Società, risponda nel rispetto dei principi di semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, all'interesse pubblico di ricomporre adeguatamente l'alterato equilibrio contrattuale contemperando le esigenze di entrambi i contraenti con la conseguente necessità di definire sia gli aspetti relativi all'adempimento delle prestazioni ed al pagamento dei corrispettivi convenuti, sia quelli relativi al rispetto ed alla salvaguardia delle spettanze retributive e contributive dei dipendenti della Ditta;

CONSIDERATO che la suddetta integrazione è formalizzata in un apposito atto sottoscritto da entrambi i contraenti da allegare al contratto originario;

PRESTO ATTO che, in occasione della scadenza del contratto sopra citato, allo stato attuale non è possibile effettuare una stima realistica del reale fabbisogno del nuovo progetto contrattuale con conseguente redazione di puntuale capitolato prestazionale e, di conseguenza, definire con certezza il perimetro e l'impianto organizzativo del servizio anche al fine di consentire agli operatori economici che saranno interpellati di formulare un'offerta sostenibile in ragione delle effettive esigenze dell'Unità Territoriale ACI Novara;

RAVVISATA la necessità di assicurare, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, la prosecuzione del servizio per il tempo necessario a definire le condizioni ed i termini del nuovo progetto contrattuale e, pertanto, si stima entro il 01.12.2020;

PRESO ATTO che l'art. 1(condizioni del servizio) del contratto, in conformità all'art.106, comma 11, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., prevede espressamente la facoltà di proroga per un periodo di 3 (tre) mesi, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche pari ad € 2.928,84, oltre IVA,

CONSIDERATO che la ditta LORECA APPALTI SRL confermatasi, nel tempo, fornitore puntuale ed affidabile, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio fino alla

RITENUTO di affidare alla società Hera Comm la fornitura di energia elettrica mediante contratto ponte, per il periodo 01.08.2020/31.12.2020, fatta salva la possibilità di recedere dal contratto nel caso di attivazione della nuova Convenzione Consip prima della suddetta data;

PRESO ATTO che, sulla base dell'importo a Kwh offerto dal fornitore e dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo semestre, è prevista una spesa, per il suddetto periodo di affidamento, pari a € 5.000,00, IVA esclusa;

VISTO il DURC dal quale risulta la correttezza della Società Hera Comm in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC lo Smart CIG n. **Z892E22664**;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di dare atto del passaggio al Regime di Salvaguardia e, pertanto dell'affidamento della fornitura di energia elettrica alla società Hera Comm , individuata dall'Acquirente Unico SpA, a seguito di svolgimento di pubblica gara, come esercente in mercato di salvaguardia per la Regione PIEMONTE, per il biennio 2019/2020.

Il contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra l'ACI e la società Hera Comm , avrà la durata di 5 mesi, a decorrere dal 01.08.2020, e fino al 31.12.2020, ferma restando la facoltà di recesso nel caso di attivazione di una nuova Convenzione Consip.

L'importo previsto pari ad € 5.000,00, IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo **410723003**, a valere sui budget di gestione assegnati per l'esercizio finanziario 2020 , quale Centro di Responsabilità Gestore n. **4571**, C. d. R. **4570** .

La sottoscritta, che svolge, ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990, le funzioni di Responsabile del procedimento, provvederà alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria per formalizzare l'affidamento.

Si dà atto che del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente

Si dà infine atto:

- del DURC dal quale risulta la correttezza della Società Hera Comm Srl in merito agli obblighi retributivi e contributivi;
- dello Smart CIG, assegnato dall'ANAC che è il n.**Z892E22664**
- che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.136/2010 e s.m.i. verrà acquisita dalla Ditta la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,

F.TO

L'UNITA' TERRITORIALE ACI NOVARA
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Annamaria Angela Marinaci)